



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV221 Lecce – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 dicembre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 20 luglio 2020 è stato avviato il procedimento CV221 Lecce – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società Unione Sportiva Lecce S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” per la stagione sportiva 2019/2020.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole contenute negli artt. 1, 9, 14 e 15 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” per la stagione sportiva 2019/2020, di seguito trascritte:

- a) «*Art. 1. L’abbonamento/voucher è nominativo e dà diritto ad assistere esclusivamente alle Partite Casalinghe (ovvero alle partite di calcio che la Prima Squadra dell’U.S. Lecce S.p.A. (di seguito la “U.S. Lecce” o “Club”) disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili del Campionato di Serie A 2019/2020 presso l’impianto sportivo indicato all’atto dell’iscrizione al Campionato e/o altro impianto sportivo successivamente indicato, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa, nel settore, fila e posto assegnati (o nel diverso settore e/o posto assegnato dall’U.S. Lecce per giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza, per disposizioni di autorità pubbliche o sportive). L’Abbonato riconosce che le suddette modifiche e/o variazioni nonché le modifiche della composizione numerica delle squadre partecipanti al Campionato, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una o più gare, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi come situazioni possibili ed eventuali per le quali l’Abbonato accetta il rischio che si verifichino. Tutte le modifiche e/o variazioni sopra indicate devono pertanto essere tenute in conto dall’Abbonato all’atto di acquisto dell’abbonamento e non daranno diritto al rimborso del prezzo pro quota dell’abbonamento, né a risarcimenti e/o indennizzi*»;

- b) *“Art. 9. La comminazione di squalifica del campo da giuoco, nonché di obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per Legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di Autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per l’effettuazione di lavori e/o manutenzioni, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento/voucher, tranne che nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c., con esclusione espressa dell’impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva”;*
- c) *“Art. 14. L’U.S. Lecce si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.uslecce.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;*
- d) *“Art. 15. I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Lecce”.*

[OMISSIS]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

[OMISSIS]

Con comunicazione del 21 settembre 2020 la Società ha dato atto dell’avvenuta eliminazione della clausola di cui all’art. 14 e della modifica di quella di cui all’art. 15 (rinumerato come art. 14) [...e] della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle condizioni contrattuali per la stagione sportiva 2019/2020 così riformulate:

Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher

[...]

Art. 14. Le presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relative alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Lecce ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Abbonato/Titolare, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La nuova formulazione delle clausole contestate [...] è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento con esclusivo riferimento alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore.

[OMISSIS]

Le clausole di cui agli artt. 1 e 9 delle “Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher”.

Tali clausole escludono anzitutto il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in ipotesi di squalifica del campo, obbligo di disputare gare a porte chiuse, chiusure di settori, riduzioni di capienza dell’impianto, disputa di partite in campo neutro, disposti per legge, regolamenti o da Autorità pubbliche o sportive, per lavori e/o manutenzioni, ragioni di forza maggiore, caso fortuito e di disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo stadio “*Ettore Giardiniere*” di Lecce. Queste clausole disconoscono dunque il diritto del consumatore a ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rimborso di quota parte dell’abbonamento e risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

Le clausole in esame risultano altresì vessatorie, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione.

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La clausola di cui all’art. 14 delle “Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher”.

La clausola in esame risulta vessatoria in quanto attribuisce al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d’uso, senza prevedere un giustificato motivo indicato nella stessa. In particolare, il professionista, in base alla citata disposizione “*si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata [...] anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità*”, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Pertanto, la citata clausola [...] risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. m), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

L’avvenuta eliminazione dalle condizioni contrattuali della clausola in esame è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

La clausola di cui all’art. 15 delle “Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher”.

La clausola in oggetto risulta vessatoria essendo volta ad imporre per le controversie relative alle condizioni contrattuali in esame la competenza esclusiva del foro di Lecce, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, determinando a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto [...].

Pertanto, la citata clausola risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

La nuova formulazione della clausola in oggetto (rinumerata come art. 14), prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del titolare, ove questi rivesta la qualifica di “consumatore”, non è connotata da profili di vessatorietà.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO, altresì, che l'eliminazione dalle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*” pubblicate sul sito del professionista della clausola relativa alle modifiche unilaterali del contratto (numerata come art. 14 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà ivi evidenziati;

RITENUTO, inoltre, che la nuova formulazione della clausola relativa al foro competente (numerata come art. 15 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) pubblicata sul sito del professionista come articolo 14 delle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

DELIBERA

a) che le clausole di cui agli artt. 1, 9, 14 e 15 delle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*” della società Unione Sportiva Lecce S.p.A. descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

b) che l'eliminazione dalle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*” pubblicate sul sito del professionista della clausola relativa alle modifiche unilaterali del contratto (numerata come art. 14 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà ivi evidenziati;

c) che la nuova formulazione della clausola relativa al foro competente (numerata come art. 15 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) pubblicata sul sito del professionista come articolo 14 delle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

[OMISSIS]